

COMUNE DI GEROCARNE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 7 luglio 2008

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Capo I Il Comune

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Gerocarne è l'ente **locale** autonomo che, entro l'unità della Repubblica Italiana rappresenta la comunità di coloro che vivono nel suo territorio.
2. Nell'ambito della propria autonomia, il Comune assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata, salvo quelli per i quali le leggi statali o regionali prevedono specifiche competenze.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di essi. Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale, che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, **anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.**
4. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali, all'attività politica ed amministrativa. A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale ed istituisce le circoscrizioni di decentramento, nonché forme di consultazione referendaria.
5. Il Comune promuove i rapporti con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi di interesse ultracomunale.
6. Il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alle iniziative in campo internazionale che abbiano come scopo la conoscenza reciproca tra i popoli, l'affermazione dei diritti dell'uomo, la pace e la cooperazione e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi.

Art. 2 Obiettivi

1. Il Comune di Gerocarne si propone la tutela e la promozione della persona umana contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta ad ogni tipo di fenomeno mafioso e criminale, anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico.
2. A tal fine, ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, in armonia con i valori più elevati presenti nel patrimonio di storia e di tradizioni della comunità medesima, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, razza, religione o condizioni economiche e sociali.
3. Il Comune ispira la propria azione alla tutela dei valori universali, ma contemporaneamente si prefigge la tutela dell'autentica cultura locale, che esprime l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità gerocarnese; a tal fine, sostiene le formazioni sociali che mirano all'educazione civile e morale dei cittadini, stimolandone la coscienza critica e la partecipazione alla vita pubblica e promuove lo sviluppo delle istituzioni culturali, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico ed artistico.
4. Il Comune di Gerocarne attua e favorisce forme di collegamento con i cittadini emigrati.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comune di Gerocarne rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
 2. Il Comune, in particolare:
 - assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
 - organizza tempi, modalità e strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti;
 - concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute ed opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, in favore soprattutto degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei malati mentali, dei nomadi e degli immigrati;
 - predispone, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità;
 - provvede alla conservazione e difesa dell'ambiente, con speciale riguardo alla cura e alla prevenzione di cause di inquinamento;
 - tutela il diritto all'abitazione;

- vigila sul patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, garantendone il godimento da parte della collettività;
- incoraggia e favorisce la pratica sportiva ed il turismo sociale e giovanile;
- tutela e promuove lo sviluppo dell'attività produttiva e, soprattutto, dell'artigianato.

Art. 4 **Principi programmatici**

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comune considera prioritarie le esigenze dei settori più deboli della popolazione.
2. In particolare, si impegna per la tutela degli emarginati, dei giovani, dei disoccupati e degli immigrati, sviluppando sull'intero territorio comunale i servizi sociali, anche attraverso le organizzazioni di volontariato e promuove iniziative economiche private e pubbliche, pure sotto forma di associazionismo cooperativo.

Art.5 **Principi ispiratori dell'organizzazione comunale**

1. Il Comune di Gerocarne riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana.
2. L'organizzazione opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza, dell'efficienza e dell'imparzialità amministrativa e gestionale.
3. In attuazione di tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:
 - a. **snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;**
 - b. assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;
 - c. realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;
 - d. **coerenza dell'azione impositiva con le disposizioni in materia di diritti dei contribuenti;**
 - e. collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;
 - f. introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;
 - g. divieto di accesso - fuori dalle ipotesi riservate alla legge e nell'ambito dei poteri di autorganizzazione del Comune - alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal 2 comma dell'articolo 166 del codice penale;

- b. sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c. sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 - d. sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata.
- h. determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
 - i. gestione dei servizi pubblici locali, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio-economica.
 - j. organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza , della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo la formula del decentramento e dell'affidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative **a carattere privato-sociale e privato imprenditoriale**;
4. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.

Capo II Identità dell'ente

Art. 6 Sede

1. Il Comune di Gerocarne, ad ogni fine legale, ha sede presso il palazzo municipale ubicato in piazza Giovanni Paolo II°.
2. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
3. In casi eccezionali, **il Sindaco**, anche su richiesta **motivata** di singoli consiglieri, può convocare il consiglio in luoghi diversi purché nell'ambito del territorio comunale.

Art. 7 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Gerocane hanno la conformazione indicata nel decreto del Presidente della Repubblica del 04 marzo 2002 , giusto registro pag. 19 anno 2002 .
2. Lo stemma Comunale di Gerocarne comprende più simboli : semitroncato partito: il PRIMO, di rosso, alla mitria vescovile, d'oro, con le infule dello stesso, ondeggianti all'ingiù, la mitria ornata da rubini, di rosso; il SECONDO, di azzurro, alla pignatta,, d'oro, con le due anse poste a sinistra; il TERZO, d'oro, al cavallo spaventato, di nero, allumato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il gonfalone è rappresentato da : drappo di giallo con la bordatura di azzurro , riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento , recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà

rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento .

4. Il sindaco dispone sulla utilizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche anche a richiesta del Consiglio .

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Forme della partecipazione

Art. 8

Disposizioni generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi.
2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e della cooperazione, incentivandone l'accesso alle strutture dell'ente.
3. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età superiore ai sedici anni residenti nel Comune, **nonché i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti** o apolidi domiciliate nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
4. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari il Comune il Comune predispone una carta elettorale da consegnare a tutti gli iscritti nelle liste elettorali. **I diritti di partecipazione sono esercitati dai cittadini singolarmente od in forma associata.**

Art. 9

Associazioni

1. Il Comune valorizza e sostiene compatibilmente con le risorse e, secondo modalità stabilite dal Regolamento , le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso:
 - a. il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui in possesso l'amministrazione;
 - b. la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.
2. Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio del Comune e che ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto .
3. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività di volontariato **autorizzato ai sensi della legge n.266/91.**

Art. 10 Consulte

1. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, il Comune, può, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, avvalersi di organismi consultivi per la trattazione di specifici argomenti.
2. Le consulte, presiedute dal Sindaco, sono sentite, allorché l'amministrazione lo ritenga opportuno, su materie di interessi particolari.
3. Le consulte, se interpellate, devono fornire un parere obbligatorio ma non vincolante, entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.

Capo II Informazione

Art. 11 Informazione

1. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici.
3. L'informazione deve rispondere a principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale anche attraverso mezzi telematici.
4. Il Comune, per assolvere ai propri obblighi nei riguardi della comunità, organizza l'ufficio stampa ed informazioni con adeguati mezzi, nonché con idonea dotazione organica, anche attraverso nuovi strumenti normativi e contrattuali che consentano di valorizzare compiutamente le necessarie professionalità.

Art. 12 Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantito l'accesso agli atti dell'amministrazione, **ferma restando la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**
2. Sono sottratti all'accesso gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione per espressa disposizione di legge o di regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o dei provvedimenti degli altri organi del comune riguardanti la concessione di contributi e di sovvenzioni e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici o privati.
4. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti, compresi i loro allegati, adottati dagli organi del Comune e di ottenere le relative copie dietro richiesta, in tempi compatibili con l'esigenza degli uffici e con il pagamento dei soli costi di riproduzione.
5. Il regolamento, a tutela della riservatezza personale, individua gli atti sottratti all'accesso e disciplina altresì i casi in cui applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio delle copie.

CAPO III Istanze, petizioni, proposte

Art. 13 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di interesse strettamente generale o collettivo.
2. Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, alle istanze entro il termine di trenta giorni.
3. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.14

Petizioni

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o numero 100 cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione **relativa deve essere adeguatamente motivata e pubblicizzata.**
4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere **può richiedere al presidente del consiglio** l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta.

Art. 15 Proposte

1. Almeno tre associazioni iscritte all'albo comunale o numero 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il termine previsto dal regolamento all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e, nonché, ove necessaria, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti entro i termini e con le modalità previsti dal regolamento.
3. Il predetto organo provvede, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della proposta, su quest'ultima o fa constare le ragioni per cui ritiene che la proposta stessa non meriti di essere presa in considerazione.
4. Non vi è obbligo di risposta per le proposte relative all'adozione di atti che implicano l'esercizio del potere di autotutela rispetto a singoli rapporti.

Capo IV **Modi di consultazione popolare**

Art. 16 **Consultazioni**

1. Il Comune può indire, per dibattere problemi **locali** o questioni che rivestono particolare rilievo per la comunità pubbliche assemblee di cittadini, questionari, sondaggi d'opinione ed altre forme.
2. Le assemblee possono essere indette anche su richiesta di almeno cinque associazioni iscritte all'albo comunale o di almeno 200 cittadini o 6 **consiglieri comunali**, nel qual caso sono tenute entro il termine di sessanta giorni alla presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'oggetto della assemblea sono comunicati alla cittadinanza mediante opportune forme di pubblicità.
4. Le consultazioni possono essere svolte anche mediante la distribuzione di questionari o l'uso di mezzi informatici.
5. Dei documenti discussi ed approvati dalle assemblee popolari o dei risultati dei questionari deve essere data lettura al consiglio comunale nella prima seduta successiva allo svolgimento della consultazione e deve essere data notizia mediante integrale pubblicazione sul notiziario del Comune.

Art. 17 **Referendum**

1. Nelle materie di esclusiva competenza **locale** possono essere indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale.
3. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:
 - a) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
 - c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
 - d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
 - e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
 - g) bilanci preventivi e consuntivi;
 - h) atti che riguardano la tutela della minoranza.

4. Le materie di cui alle lettere d), e), f), g) del precedente comma possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo di iniziativa consiliare, secondo le modalità appresso indicate.
5. Il referendum consultivo indetto dal sindaco su iniziativa del consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, relativamente a questioni concernenti atti generali di competenza del consiglio; il 5% dei cittadini elettori può fare richiesta di referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.
6. La partecipazione al referendum consultivo d'iniziativa consiliare può essere limitata, in relazione all'oggetto, ad una parte soltanto dei cittadini, individuata in ragione della residenza e/o dell'appartenenza a ben precise categorie.
7. Una volta indetto dal sindaco il referendum consultivo, il consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da 2/3 dei consiglieri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
8. In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini o dai consigli circoscrizionali.
9. Il referendum propositivo è indetto dal sindaco su richiesta di almeno il 5% dei cittadini elettori o di 1/3 dei consigli circoscrizionali o **di un terzo dei consiglieri comunali**. Tale richiesta è retta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del sindaco, della giunta o del consiglio comunale.
10. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di referendum è rimesso al difensore civico.
11. Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.
12. Il referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
13. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum.
14. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richieste, si segue l'ordine cronologico di presentazione.
15. Il regolamento per la partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.
16. I referendum e le consultazioni, di cui al precedente art. 20, non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

Capo I Organi del Comune

art. 18 Generalità

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio, il sindaco, la giunta.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto .

Art. 19
Il consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale , il numero dei suoi componenti, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dal presente statuto .
2. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione, esercitando **il controllo politico - amministrativo sulla loro attuazione.**
4. Il consiglio determina il quadro istituzionale e **definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

Art. 20
Funzione di indirizzo

1. Il consiglio esercita la funzione di indirizzo precipuamente mediante:
 - a. **la partecipazione alla definizione delle linee programmatiche di mandato proposta dal Sindaco, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, delle concrete possibilità della struttura burocratica nonché delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, dei programmi di opere pubbliche e dei bilanci comunali e pluriennali;**
 - b. l'indicazione, negli atti di pianificazione, dei risultati che costituiscono gli obiettivi della azione dell'ente ed i tempi per il loro conseguimento;
 - c. l'indicazione dei criteri-guida per l'attuazione degli atti fondamentali e delle direttive per promuovere e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'amministrazione;
 - d. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - e. l'indicazione degli indirizzi di politica tariffaria e la determinazione delle modalità di copertura degli oneri derivanti da scelte sociali;
 - f. l'approvazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi, dei programmi e dei piani di attività.

Art. 21
Funzione di controllo

1. Il consiglio esercita il controllo politico-amministrativo, con le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, per assicurare che l'azione dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di democraticità, legalità e correttezza amministrativa, economica ed efficienza, persegua i fini della legge e dello statuto e realizzi gli obiettivi dei programmi, dei piani e degli atti fondamentali del consiglio.

Art. 22
**Attività di determinazione del quadro istituzionale
e di costituzione dell'ordinamento organizzativo comunale**

1. Nell'esercizio della potestà di determinazione del quadro istituzionale, il Consiglio emana i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi, degli istituti di partecipazione, dell'ordinamento del decentramento delle forme associative e di collaborazione con altri soggetti.
2. Definisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sulla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente.

Art. 23
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio per la seduta di insediamento è convocato dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio. In tale seduta, che deve tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione, il Consiglio procede:
 - a. alla convalida degli eletti;
 - b. a ricevere il giuramento del Sindaco;
 - c. alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta;
 - d. alla presa d'atto della costituzione dei gruppi;

Art. 24
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica ove il consiglio comunale con votazione espressa per appello nominale, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, approvi la mozione di sfiducia.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio.

Art. 25
Competenza

1. Il consiglio adotta gli atti di cui al secondo comma dell'articolo **42 del T.U.** e quelli attribuiti alla propria competenza dalla legge.
2. **Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente statuto .**

Art. 26
Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, **la qualifica di consigliere anziano é**
determinata dalla maggiore cifra individuale, costituita dai voti di lista
congiuntamente
ai voti di preferenza .

Art. 27

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e sono tenuti a darne comunicazione scritta al sindaco entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio neo eletto.
2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
4. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere, purché questo sia rappresentante di una lista, che ha partecipato alla competizione elettorale ottenendo un seggio .
5. I consiglieri che durante il mandato decidono di abbandonare il gruppo consiliare di origine, possono confluire in un altro costituito gruppo, formare gruppo autonomo, oppure confluire in un gruppo denominato misto, purché formato da almeno due consiglieri .
6. Ciascun gruppo comunica al sindaco il nome del **capogruppo entro il termine fissato dal comma 1**. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato **capogruppo** il consigliere più anziano del gruppo, secondo il disposto dell'art. 26 .
7. Fermo rimanendo i requisiti di validità della costituzione dei gruppi, per come sopra disciplinato, ogni eventuale gruppo politico contraddistinto da un simbolo di un partito che abbia rappresentanza parlamentare può avere riconoscimento solo in presenza di una espressa e formale documentazione convalidata dal Segretario Provinciale del partito medesimo .

Art. 28

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva **a quella in cui vengono presentate dal Sindaco le linee programmatiche di mandato**.
2. Il regolamento per le Commissioni disciplina l'istituzione, il numero, il funzionamento e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie, individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune.
3. Le commissioni permanenti sono composte, con criterio proporzionale, da consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari , garantendo comunque la nomina di almeno uno per ciascun gruppo .
4. **La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.**
5. Il regolamento per le Commissioni disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
6. Il sindaco ed i componenti della giunta hanno diritto, e se richiesti , **l'obbligo**, di partecipare alle sedute delle commissioni.
7. Le commissioni, comprese quelle speciali di cui all'articolo successivo, possono disporre l'audizione di dirigenti e/o dipendenti del Comune, di amministratori delle aziende speciali o delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato.
8. Per argomenti **che coinvolgono la competenza di più commissioni, il Sindaco può convocare riunioni congiunte.**

9. Il regolamento per le Commissioni precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto l'intervento di più commissioni e l'ordine di successione dei rispettivi pareri.
10. Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al consiglio, **esprimere pareri e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.**

Art. 29 Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire, nel proprio ambito, commissioni speciali, per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nell'atto istitutivo viene indicata la composizione, designato il coordinatore, fissato l'oggetto del mandato ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.
2. Su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine, incaricate di effettuare accertamenti su atti, provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione.
3. Nell'atto istitutivo viene designato il coordinatore, definito l'ambito di indagine e fissati i termini per riferire al consiglio. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento di disciplina Commissioni.

Art. 30 Durata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consiliari consecutive.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio norma la disciplina delle assenze giustificate.
5. Verificandosi le condizioni previste per la decadenza conseguente ad assenze, questa viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza, il consiglio esamina le eventuali cause giustificative, presentate dall'interessato al Presidente del Consiglio, e decide conseguentemente.

Art. 31 Regolamento del consiglio

1. A maggioranza assoluta dei **suoi** componenti il consiglio comunale può adottare il proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo, la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi direttivi:

- a) metodo della programmazione dei lavori;
- b) consultazione sul programma e sul calendario;

- c) rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei procedimenti d'indirizzo e di controllo;
- d) garanzie procedurali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a disposizioni di legge e di statuto;
- e) garanzie dei consiglieri e delle minoranze.

Art. 32 Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del consiglio è disposta dal sindaco o in sua assenza dal vicesindaco, che fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori siano programmati per più giorni.
2. Il consiglio è convocato in via straordinaria quando la seduta sia ritenuta necessaria dal sindaco. Almeno 1/5 dei consiglieri può richiedere la convocazione dell'adunanza che deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il consiglio è convocato d'urgenza con provvedimento motivato quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, fatti salvi i diritti dei consiglieri di cui all'art. 49.

Art. 33 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Sindaco, o dal presidente del consiglio.
2. L'inserzione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio è effettuata, oltre che per decisione del Sindaco, quando è richiesta: da almeno 1/5 dei consiglieri comunali e su invito del prefetto. Possono essere altresì inseriti punti all'ordine del giorno nei modi e nelle forme previste dall'apposito regolamento sulla partecipazione popolare.
3. Sono riservate apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione, nei modi e coi tempi indicati dal regolamento, di interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio o di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri al sindaco ed agli assessori delegati.

Art. 34 Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'avviso di convocazione del consiglio con l'elenco degli argomenti da trattare, è notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima rispetto a quello fissato per le adunanze ordinarie, tre giorni prima per le adunanze straordinarie e ventiquattrore prima per le adunanze di urgenza.
2. Eventuali ordini del giorno aggiuntivi vengono pubblicati all'albo pretorio e recapitati ai consiglieri nei termini di legge. L'avviso di convocazione deve essere scritto, consegnato a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere nell'ambito del territorio del Comune, pubblicato all'albo pretorio e affisso in luoghi di pubblica frequenza cittadina.
3. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale, salvo i casi di convocazione

d'urgenza, almeno quarantotto ore prima dell'apertura della seduta e comunicate ai capigruppo consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.
5. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, sono sempre depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri, dei visti e delle attestazioni previsti dalla legge **entro le 24 ore precedenti la seduta del consiglio.**

Art. 35 Sedute del Consiglio

1. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.
2. E' seduta ordinaria quella nella quale è posto in discussione il bilancio di previsione, il conto consuntivo, la modifica dello statuto comunale, l'approvazione dei regolamenti di competenza, la programmazione delle opere pubbliche, l'approvazione/adequamento degli strumenti urbanistici, la verifica degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Tutte le altre sedute sono straordinarie o urgenti. Per le sedute urgenti l'avviso di convocazione deve indicare le ragioni giustificative della procedura di urgenza.
4. Per la validità delle sedute di prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il consiglio; per le sedute di seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 36 Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale ne è steso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi;
 - b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
4. Il Sindaco adotta le iniziative idonee a diffondere tra la cittadinanza la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari di maggiore rilevanza.

Art. 37 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Ciascun consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
3. Ciascun consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il regolamento stabilisce forme di contingentamento delle discussioni.
5. Ciascun consigliere ha il diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
- presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni e di ottenere:
 - dagli uffici del Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - dal segretario comunale, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'esercizio del suo mandato, in esenzione di spesa.

Art. 38 Votazione

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui il presidente, anche per espressa richiesta di almeno tre consiglieri dispone la votazione per appello nominale, secondo le indicazioni previste dal regolamento.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni che comportano giudizi su persone avvengono a scrutinio segreto.

Art. 39 Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

Art. 40 Assistenza delle sedute

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale, **con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.**
2. In caso di assenza o di impedimento del segretario, lo sostituisce il vice segretario, in caso di assenza o impedimento anche di questi, un dirigente amministrativo designato dal sindaco.
3. Alle sedute del consiglio sono altresì tenuti a presenziare i dirigenti dei settori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. Essi, su richiesta, devono esprimere parere in ordine alle eventuali proposte, modifiche od emendamenti.

Art. 41 Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale **dal Segretario comunale.**
2. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nella seduta successiva e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. **Nel verbale deve sempre essere indicato nominativamente il consigliere che ha votato contro o che si sia astenuto.**

Art. 42

Attività deliberativa del consiglio

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al **sindaco, alla giunta, a ciascun consigliere e ai consigli**, con i limiti e secondo modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento **sulla partecipazione** determina le modalità con cui il consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio da associazioni o da cittadini.
3. Le proposte di deliberazione, **corredate dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U.**, sono presentate per iscritto **al presidente al Sindaco e depositate presso la segreteria** dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste, **il dirigente del settore competente** delle procedure attuative, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.
4. Nelle sedute del consiglio, successivo alla scadenza del termine dei trenta giorni previsti per le risposte scritte, devono essere poste in discussione, le interrogazioni e le mozioni dei consiglieri avanzate da consiglieri delle minoranze.

Capo II

Giunta comunale

Art. 43

Generalità

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori.
3. Possono essere nominati assessori, fino ad un massimo di 2, persone non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
La giunta è tenuta a verificare la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.

Art. 44

Funzioni della giunta

1. La giunta **opera attraverso deliberazioni collegiali**; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, al quale riferisce **annualmente sulla propria attività**; coordina l'attività delle circoscrizioni di decentramento comunale, ed impartisce le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate; **definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.**

Art. 45 **Competenza della giunta**

1. Spetta alla giunta adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto al Consiglio, al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.
2. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dallo Statuto.

Art. 46 **Esercizio delle funzioni**

1. La giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore **più anziano per età**.
3. La giunta si riunisce nella sede comunale, in casi particolari in altre sedi indicate dal Sindaco.
4. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
5. Alle sedute della giunta partecipa il segretario. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
6. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario comunale e vengono trasmesse ai capigruppo.
9. Le deliberazioni di giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
10. L'esercizio delle potestà attribuite alla giunta è collegiale ed a tale esercizio gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto.
11. Il sindaco, **di sua iniziativa** o su richiesta degli assessori, può sentire esperti per la discussione di specifici argomenti.

Art. 47 **Deleghe**

1. Ad ogni assessore **può essere** attribuito, per delega del sindaco, l'incarico di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione, con il compito di attivare gli uffici e di vigilare sulla tempestiva trattazione delle pratiche, sul funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dal sindaco.
2. All'assessore può anche essere affidato l'incarico speciale, **a tempo determinato**, di promuovere e di coordinare l'attività di più settori per la realizzazione di programmi, piani o interventi.

3. L'assessore presenta al **Sindaco** gli atti elaborati dall'assessorato, sui quali la Giunta o il consiglio debbono deliberare.
4. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le medesime disposizioni valgono per le modifiche e la revoca.
5. **Il sindaco può affidare deleghe ai consiglieri comunali.**

Art. 48 Composizione

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori .
2. Il Sindaco può nominare assessori, fino ad un massimo di 2, cittadini in possesso dei requisiti di legge per l'elezione a consigliere comunale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. I componenti della giunta non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del Comune.
4. Gli assessori esercitano le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipano alle adunanze della giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto.

Art. 49 Decadenza della giunta

1. La giunta decade **nei casi previsti dalla legge.**
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 50 Revoca degli assessori

1. Il sindaco può disporre la revoca di singoli assessori nominando i sostituti; del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 51 Il vicesindaco

1. Il sindaco nomina, tra i componenti la giunta, il vicesindaco con delega a sostituirlo in via generale in caso di assenza, di impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. Il vicesindaco, per come delegato, assume funzioni d'ufficiale di governo.

Capo V Il sindaco

Art. 52 Generalità

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Art. 53 Funzioni

1. Il sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 60 giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.
2. Il sindaco, in particolare:

a) quale capo dell'amministrazione:

- è garante dell'attuazione e dell'osservanza del presente statuto;
- ha la rappresentanza esterna del Comune;
- assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione e lo Stato e tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;
- nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzarli con le esigenze dell'utenza e con quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea. A tal fine promuove riunioni con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano e delle relative rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- dispone l'instaurazione e la resistenza in giudizio, sentita la Giunta ove lo ritenga opportuno. L'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere dal Sindaco attribuito ai dirigenti in base a delega;
- emette ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o del verificarsi di particolari condizioni;
- provvede alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
- provvede, sulla base degli indirizzi del consiglio, alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. Tutte le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento;

b) quale organo che cura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo:

- fissa ed attua gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa del Comune;

- o nomina i componenti della giunta tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio alla prima seduta successiva alle elezioni;
 - o convoca e presiede la giunta, ne coordina e dirige l'attività, ne assicura la collegialità delle decisioni. Ha potere di iniziativa su ogni materia di competenza della stessa;
 - o partecipa come membro effettivo alle sedute consiliari;
 - o presenta proposte relative agli atti fondamentali di competenza del consiglio e ne può sollecitare il più rapido esame;
 - o risponde entro 30 giorni, personalmente o delega gli assessori a farlo, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio;
 - o concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune;
 - o convoca, quando lo ritenga necessario, vigila sugli enti, aziende ed istituzioni del Comune o a partecipazione comunale;
 - o può sospendere l'adozione di atti riservati alla competenza dei dirigenti comunicandolo contestualmente alla giunta per i provvedimenti di competenza;
- c. quale organo che sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti:
- o nomina il Segretario comunale nel rispetto di quanto previsto dalla legge sull'ordinamento dei Segretari comunali;
 - o conferisce gli incarichi di direzione di settori funzionali;
 - o può nominare, previa deliberazione di giunta, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - o attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
 - o adotta i provvedimenti di nomina, trasferimento e revoca dei dirigenti;
 - o attiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
 - o sentito il segretario comunale, o il direttore generale se nominato, applica ai dirigenti le sanzioni sino alla censura; può disporre il collocamento a disposizione;
 - o può opporre ai sensi di legge, la riservatezza ad atti e documenti del Comune;

Art. 54 **Durata in carica del Sindaco**

1. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili ed efficaci, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della giunta.

Art. 55
Ufficiale di governo

1. Il sindaco, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente debbono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni della contingibilità e dell'urgenza e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 56
Sostituzione del Sindaco

1. **Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge il Sindaco viene sostituito dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 26 dello statuto . Nel caso di cifra elettorale pari è consigliere anziano il più anziano di età .**

TITOLO IV
Principi dell'azione amministrativa

Capo I
Disposizioni generali

Art. 57
Procedimento per categorie di atti

1. L'attività dell'amministrazione comunale ha differente struttura procedimentale, tenendo conto del tipo di provvedimento da emanare.
2. Gli atti ed i provvedimenti generali, nonché i piani ed i programmi sono adottati dal consiglio su iniziativa della giunta o del sindaco, di 1/5 dei consiglieri, di una commissione consiliare ovvero di tutti gli altri soggetti cui spetta l'esercizio dell'iniziativa, ai sensi dello statuto. I progetti di tali deliberazioni, salvo casi d'urgenza, devono essere depositati presso la segreteria del consiglio almeno quaranta giorni prima della loro inserzione nell'ordine del giorno.
3. Gli atti paritetici possono essere conclusi per iniziativa dell'amministrazione comunale o del privato e vengono approvati con atto della giunta comunale.
4. Tali atti paritetici possono consistere in negozi di diritto pubblico o di diritto privato. In quest'ultimo caso, essi sono sottoposti, per quanto compatibile, alle norme del codice civile.

Art. 58**Accordi procedimentali**

1. Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini al perseguimento degli interessi collettivi, il Comune privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati, nei limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.
2. Il ricorso agli accordi procedimentali in ogni caso escluso in materia di pubblico impiego.
3. **Anche i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, ottenendo risposta motivata.**

Art. 59**Responsabile del procedimento**

1. Per ogni tipo di procedimento amministrativo, **il relativo** regolamento individua il responsabile del procedimento.
2. In ogni caso, la figura del responsabile del procedimento coincide con quella del dipendente, cui è affidata l'istruzione del procedimento da parte del dirigente di settore.

Art. 60**Motivazione dei provvedimenti e degli accordi.**

1. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.
2. La motivazione consiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento, devono risultare dal preambolo dell'accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno indotto il Comune ad accogliere le proposte dell'interessato.

Art. 61**Determinazione a contrattare**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita **determinazione** contenente:
 - a. il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. **Sono in ogni caso essenziali le clausole che prevedono l'obbligo del rilascio da parte del direttore dei lavori entro 10 giorni dal compimento dell'opera, dei certificati di regolare esecuzione e le clausole che impongono il rispetto delle norme previste dalla legge 300/1970 e dai contratti collettivi nazionali e dal lavoro;**

- c. le modalità di scelta del contraente, in applicazione delle disposizioni vigenti per i contratti dello Stato.
2. Il ricorso alla trattativa privata è ammessa solo nei limiti di cui alla normativa vigente.
 3. Il Comune pubblica l'elenco dei contratti stipulati nell'anno precedente, indicando l'aggiudicatario, l'importo, le modalità di aggiudicazione, il numero e l'entità delle offerte pervenute.

TITOLO V

Ordinamento degli uffici e del personale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 62

Principi organizzativi

1. La struttura organizzativa del Comune si adegua ai principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e della semplificazione dell'azione amministrativa, al fine di garantire la funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi per il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.
2. L'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane si ispira a criteri di flessibilità nei limiti dei principi fissati dal consiglio comunale e dalle leggi vigenti, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali.

Capo II

Segretario comunale – Direttore generale

Art. 63

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende, ove non sia stato nominato il direttore generale, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, assicurando così che la gestione dell'azione amministrativa sia conforme ai criteri di economicità ed efficacia.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario comunale.

Capo III

Il personale

Art. 64

Organizzazione del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e per i quali, secondo principi di professionalità e responsabilità:
 - a. ogni assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire, con contratto individuale di lavoro, per pubblico concorso salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
 - b. le commissioni giudicatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, individuati nei modi di legge e secondo la disciplina stabilita dal regolamento organico;
 - c. nelle procedure ed espletamento concorsuale deve essere garantita la pari opportunità nel rispetto della vigente normativa.
 - d. per la realizzazione di progetti-obiettivi potranno essere istituite strutture temporanee sia accorpando o coordinando uffici esistenti, sia creando organismi del tutto nuovi, fatte salve le norme relative all'eventuale modificazione della dotazione organica.

Art. 65

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del presente statuto:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di essi compresi;
 - c) i criteri per l'aggiornamento professionale;
 - d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - e) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, le modalità per la composizione ed il funzionamento del collegio arbitrale per l'applicazione delle sanzioni, la composizione ed il funzionamento della commissione di disciplina.
2. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.

Capo IV **Il personale Responsabile**

Art. 66 **I Responsabili dei Servizi**

1. I Responsabili dei Servizi organizzano e dirigono gli uffici a cui sono preposti, secondo i criteri determinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e nell'ambito degli obiettivi previsti dagli organi elettivi.
2. L'attività dei Responsabili dei Servizi è ispirata ai principi di correttezza, imparzialità, efficienza ed efficacia. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi; la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti
3. Ai Responsabili dei Servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Spetta ai Responsabili dei Servizi in osservanza delle leggi e dei contratti collettivi:
 - a. la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
 - b. l'adeguamento dell'orario di servizio, fatto salvo il disposto di cui all'art. 50 del T.U., la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici, la verifica delle stesse materie riferite ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
 - c. la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - d. l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
 - e. l'individuazione, in base alla legge 241/90, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
 - f. la verifica e la responsabilità degli atti deliberativi;
 - g. nell'ambito della propria struttura, applicano al personale sanzioni disciplinari limitatamente al rimprovero verbale ed alla censura.
5. I Responsabili dei Servizi presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento di personale della propria unità amministrativa e le commissioni di gara per gli appalti di lavori, di servizi e per l'alienazione di beni di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale.
6. Spetta ai Responsabili dei Servizi la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata - per l'accertamento - che sotto l'aspetto della spesa - per l'impegno e la liquidazione.
7. L'attività di gestione del Responsabile del Servizio si estrinseca sotto l'aspetto formale mediante "determinazioni", soggette alle ordinarie cautele, nel rispetto dell'ordine cronologico e garantite da apposite date e numerazioni.

8. Il Responsabile del Servizio informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento, sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dello stesso nelle materie predette.

Art. 67

Conferenza organizzativa dei Responsabili dei Servizi

1. Al fine di coordinare l'attività degli uffici e di verificare l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo impresso dagli organi di governo del Comune, i responsabili dei servizi comunali devono, con cadenza almeno semestrale, riunirsi in conferenza organizzativa, su iniziativa del segretario comunale, che presiede la riunione.
2. La conferenza organizzativa propone soluzioni adeguate per una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro e quanto altro ritenga necessario per una semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. La conferenza organizzativa svolge, su richiesta, attività di consulenza nei confronti degli organi di governo del Comune, relativamente all'attività di programmazione e su ogni altro argomento in cui se ne ravvisi la necessità.
4. Almeno una volta l'anno, la conferenza viene svolta con la partecipazione di associazioni e comitati di utenti, al fine di verificare la qualità dei servizi resi dal Comune.
5. I verbali delle riunioni sono trasmessi al sindaco per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

Art. 68

Nomina dei Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi conseguono la stabilità di impiego, senza acquisire la titolarità di alcuno dei posti dirigenziali e sono destinati dal sindaco, sentito il segretario generale, ai vari settori sulla base della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo Responsabile, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione. Per l'accesso alle qualifiche dirigenziali si osservano le vigenti disposizioni di legge.
2. Per la Responsabilità di uffici o strutture comunali è consentito il ricorso a personale proveniente dall'esterno. I Responsabili dei Servizi provenienti dall'esterno vengono prescelti dal sindaco tra persone particolarmente esperte e qualificate, rispetto agli incarichi da conferire, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e salvo le incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto.
3. La durata del contratto, a tempo definito, con i Responsabili dei Servizi provenienti dall'esterno è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 69

Responsabilità dei Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, dell'efficienza delle risorse, della gestione del personale degli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

Art. 70
Collaborazioni esterne

1. Per l'attuazione di progetti-obiettivo di cui alla lettera d) dell'art. 98, di rilevante difficoltà tecnica, il Comune può avvalersi mediante convenzione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. L'atto di incarico, congruamente motivato in relazione ai requisiti di correttezza e di alta e specifica professionalità del prescelto, definisce la durata del rapporto - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.
3. La verifica dei risultati in rapporto all'incarico ricevuto sarà effettuata dal sindaco, dal segretario generale e dal dirigente di settore.

TITOLO VI
Finanza e contabilità

Capo I
Beni comunali

Art. 71
Beni pubblici comunali

1. I beni comunali, non destinati a specifiche esigenze sociali, debbono essere gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, in modo da assicurare la parità entrate e spese.
2. L'amministrazione di tali beni è regolata da apposito regolamento.

Capo II
La programmazione finanziaria

Art. 72
Il bilancio

1. La programmazione finanziaria del Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
2. Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale vengono indicati gli obiettivi che si intendono realizzare, anche attraverso la puntuale valutazione dei bisogni del territorio e della comunità, con l'indicazione e la motivazione delle scelte di priorità, privilegiando bilanci per progetti.
3. Le deliberazioni che approvano progetti di opere pubbliche devono essere corredate da una dichiarazione circa il costo dell'opera da parte del funzionario competente, che se ne assume la responsabilità.

Capo III
Controllo economico, contabile e finanziario

Art. 73
Controllo di gestione

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale che, sulla base delle relazioni del collegio dei revisori, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. Le osservazioni ed i rilievi di cui sopra devono essere comunicati al consiglio comunale.
2. Il controllo di gestione viene esercitato secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 74
Controllo economico e finanziario

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dai revisori dei conti, organo che viene eletto dal Consiglio comunale in conformità alla legge.
2. Le funzioni dei revisori, previste dalla legge, potranno essere integrate dal regolamento di contabilità.
3. I revisori dei conti, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, redigono apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente; possono disporre ispezioni; acquisire documenti; sentire i dirigenti e i funzionari del Comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; sentire il sindaco e gli assessori; disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa il Comune.
5. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
6. Su richiesta del sindaco possono essere ascoltati dal Consiglio e dalla giunta, per riferire sulla materia sottoposta al loro controllo.

TITOLO VII
Forme di collaborazione tra enti

Capo I
Convenzioni, consorzi ed accordi

Art. 75
Convenzioni con altri enti locali

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e Province, per l'esercizio di funzioni o servizi di interesse ultracomunale.

2. Il Comune di Gerocarne promuove, in particolare, ogni opportuna iniziativa per la valorizzazione: delle aree di particolare pregio ambientale, ricadenti nel proprio territorio; l'area di sviluppo industriale della valle del mesima.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di collaborazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le forme di garanzia e di arbitrato.
4. I progetti di convenzione, predisposti dalla giunta, debbono essere approvati dal consiglio comunale.
5. Il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 76

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, il Sindaco, ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente in materia, promuove la conclusione di un accordo di programma, nei modi previsti dalla legge.
2. Ove l'accordo consista nella definizione di programmi di intervento o, comunque, comporti la modifica degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 77

Accordi con pubbliche amministrazioni

1. Il Comune, oltre che nelle ipotesi previste negli articoli precedenti, può sempre proporre la conclusione di accordi con altre pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune.
2. La competenza, ai fini della conclusione dell'accordo, viene individuata ai sensi dell'articolo precedente.
3. Tali accordi stabiliscono doveri ed obblighi reciproci e sono sottoposti, per quanto compatibile, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
4. Ove tali accordi siano sostitutivi di provvedimenti, devono essere sottoposti ai controlli previsti per questi ultimi.

Art. 78

Conferenza di servizi

1. Il Sindaco, quando ritenga opportuno l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento, indice di regola una conferenza di servizi.
2. L'ipotesi oggetto della conferenza viene comunicata alla commissione competente.
3. Tale conferenza è sempre indetta quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta e non li ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento avendoli formalmente richiesti.

TITOLO VIII

Funzione normativa

Capo I

Statuto, regolamenti ed ordinanze

Art. 79 Statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, alle quali devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la procedura prevista per l'adozione dello statuto e non possono essere proposte se non sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dalla sua ultima modificazione.
3. Lo statuto e le sue modificazioni, entro quindici giorni successivi alla data dell'entrata in vigore, devono essere pubblicizzati in forme tali che da consentire l'effettiva conoscenza.

Art. 80

Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta regolamenti di propria competenza.
2. Per la loro formazione possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono sottoposti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera, e per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione divenuta esecutiva. I regolamenti sono comunque soggetti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 81 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze generali nelle materie previste dalle norme di legge o di regolamento.
2. Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 54 del T.U. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perduri la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal vicesindaco.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa va notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme del precedente comma 2.
6. Il segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 82
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto ed ogni sua modifica o integrazione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Il segretario appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
3. Il sindaco provvede a darne idonea comunicazione alla cittadinanza.
4. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti di cui all'art. precedente restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e con lo statuto.